

ALLEGATO IX

Procedure e calendario per la compilazione dell'inventario dei gas serra dell'Unione e della relazione sull'inventario

Elemento	Chi	Quando	Cosa
1. Trasmissione degli inventari annuali (CRF debitamente compilato e elementi della relazione sull'inventario nazionale) da parte degli Stati membri	Stati membri	Ogni anno, entro il 15 gennaio	Elementi elencati all'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento n. 525/2013/UE e all'articolo 3 del presente regolamento
2. «Controlli iniziali» dei dati trasmessi dagli Stati membri	Commissione (comprese le DG ESTAT (Eurostat) e JRC) coadiuvata dall'Agenzia europea dell'ambiente (AEA)	Per la trasmissione da parte dello Stato membro, dal 15 gennaio al 28 febbraio al più tardi	Controlli iniziali e controlli di coerenza (a carico dell'AEA). Confronto tra i dati sull'energia forniti dagli Stati membri nel CRF e i dati sull'energia di Eurostat (metodo settoriale e di riferimento) da Eurostat e l'AEA. Controllo degli inventari degli Stati membri nei settori dell'agricoltura e delle attività LULUCF da parte del JRC (in consultazione con gli Stati membri). I risultati dei controlli iniziali saranno documentati
3. Compilazione del progetto di inventario dell' Unione e della relazione di inventario (elementi della relazione di inventario dell'Unione)	Commissione (compresi Eurostat e JRC) coadiuvata dall'AEA	Fino al 28 febbraio	Progetto di inventario dell' Unione e di relazione di inventario (compilazione delle informazioni degli Stati membri), sulla base degli inventari degli Stati membri e, se del caso, di informazioni aggiuntive (trasmesse entro il 15 gennaio).
4. Diffusione dei risultati dei «controlli iniziali», ivi compresa la notifica di eventuali misure destinate a colmare le lacune	Commissione coadiuvata dall'AEA	28 febbraio	Diffusione dei risultati dei «controlli iniziali», ivi compresa la notifica di eventuali misure destinate a colmare le lacune e la messa a disposizione dei risultati
5. Diffusione del progetto di inventario dell' Unione e del progetto di relazione d'inventario	Commissione coadiuvata dall'AEA	28 febbraio	Diffusione del progetto di inventario dell'Unione agli Stati membri il 28 febbraio. Controllo dei dati da parte degli Stati membri.
6. Presentazione di dati aggiornati o aggiuntivi sugli inventari e delle relazioni complete sugli inventari nazionali da parte degli Stati membri	Stati membri	entro il 15° marzo	Trasmissione di dati aggiornati o aggiuntivi sugli inventari da parte degli Stati membri (per eliminare incongruenze o colmare lacune) e delle relazioni complete sugli inventari nazionali.
7. Osservazioni degli Stati membri a proposito del progetto di inventario	Stati membri	entro il 15° marzo	Se necessario, fornire dati corretti e osservazioni in relazione al progetto di inventario dell'Unione
8. Risposte degli Stati membri ai «controlli iniziali»	Stati membri	Entro il 15° marzo,	Gli Stati membri danno seguito ai «controlli iniziali», se del caso.
9. Diffusione del seguito dato ai risultati del controllo iniziale	Commissione coadiuvata dall'AEA	31 marzo	Diffusione del seguito dato ai risultati del controllo iniziale e messa a disposizione dei risultati

10. Stime relativi ai dati mancanti negli inventari nazionali	Commissione coadiuvata dall'AEA	31 marzo	La Commissione prepara le stime per i dati mancanti entro il 31 marzo dell'anno di riferimento e comunica i dati agli Stati membri
12. Osservazioni degli Stati membri sulle stime della Commissione relative ai dati mancanti	Stati membri	7 Aprile	Gli Stati membri inviano alla Commissione i propri commenti sulle stime relative ai dati mancanti affinché la Commissione ne tenga conto.
13. Risposte degli Stati membri a seguito dei «controlli iniziali»	Stati membri	7 Aprile	Gli Stati membri forniscono risposte per dare seguito ai «controlli iniziali».
13 bis. Trasmissione Comunicazione da parte degli Stati membri all'UNFCCC	Stati membri	15 Aprile	Comunicazione all'UNFCCC (con copia all'AEA)
14. Inventario dell' Unione annuale definitivo (compresa la relazione sull'inventario dell'Unione)	Commissione coadiuvata dall'AEA	15 Aprile	Trasmissione all'UNFCCC. dell'inventario dell'Unione annuale definitivo.
15. Eventuali ritrasmissioni da parte degli Stati membri	Stati membri	Entro l'8 maggio	Gli Stati membri forniscono alla Commissione le ritrasmissioni i che inviano al segretariato dell'UNFCCC. Gli Stati membri devono indicare chiaramente le parti modificate per agevolare la ritrasmissione da parte dell' Unione . Nella misura del possibile occorre evitare di ritrasmettere documenti. Poiché anche la ritrasmissione di documenti da parte dell'Unione deve avvenire entro le scadenze indicate nelle linee guida di cui all'articolo 8 del protocollo di Kyoto, gli Stati membri devono trasmettere gli eventuali nuovi documenti alla Commissione prima del periodo indicato nelle suddette linee guida dell'articolo 8 del protocollo di Kyoto, a condizione che i nuovi invii correggano informazioni o dati utilizzati per la compilazione dell'inventario dell'Unione.
16. Ritrasmissione dell'inventario dell' Unione in risposta alle ritrasmissioni da parte degli Stati membri	Commissione coadiuvata dall'AEA	27 Maggio	Se necessario, ritrasmissione all'UNFCCC dell'inventario annuale definitivo dell'Unione
17. Trasmissione di eventuali altri documenti dopo la fase del controllo iniziale	Stati membri	In caso di ulteriori ritrasmissioni	Gli Stati membri inviano alla Commissione eventuali altre ritrasmissioni (CRF o relazione sull'inventario nazionale) che trasmettono al segretariato dell'UNFCCC dopo la fase dei controlli iniziali